ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
29 aprile 1999 *

Nella causa T-120/98,

Alce Srl, società di diritto italiano con sede a Novara, con l'avv. Celestino Corica, del foro di Novara, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Franco Colussi, 36, rue de Wiltz,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: l'italiano.

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 2 giugno 1998, n. 1160, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 160, pag. 20),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Laenerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La ricorrente produce e vende fermenti lattici, di cui è il primo produttore in Italia, fornendo il 50% del totale dei fermenti lattici utilizzati sul territorio italiano. Nell'ambito di questa produzione essa fa uso del prodotto denominato «Lyostart», che può fornire ai fermenti lattici il nutrimento necessario per la loro riproduzione. Questo prodotto, che la ricorrente importa da paesi terzi, è soggetto alla Tariffa doganale comune. Nel 1995 la ricorrente ne ha importato per una somma complessiva di 5 463 646 480 LIT, che ha dato luogo al pagamento di dazi doganali per un importo pari a 259 545 040 LIT.

2 Il regolamento (CE) della Commissione 2 giugno 1998, n. 1160, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 160, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 1160/98» o il «regolamento impugnato»), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), ha classificato i prodotti di composizione simile o analoga al Lyostart sotto la voce 0404 90 21 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»).

3 La ricorrente ritiene tale classificazione erronea, in quanto il Lyostart rientra nella voce 3821 00 00 della NC. Tale erronea classificazione la obbligherebbe a versare ogni anno un importo supplementare di 1 769 542 240 LIT a titolo di dazi doganali.

Procedimento e conclusioni delle parti

4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 1998, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

5 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 1998, la Commissione, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 1° dicembre 1998.

6 Nel suo ricorso, come precisato dalle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare il regolamento n. 1160/98;

— condannare la parte soccombente alle spese.

7 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare la ricorrente alle spese.

8 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

9 La Commissione deduce che il ricorso d'annullamento, basato sull'art. 173, quarto comma, del Trattato CE, è irricevibile in quanto la ricorrente non è direttamente né individualmente interessata dal regolamento n. 1160/98.

10 Secondo la Commissione, la ricorrente non è individualmente interessata dal regolamento n. 1160/98 in quanto esso si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di soggetti individuata in maniera generale e astratta. Di conseguenza, esso non può essere qualificato come decisione adottata in forma di regolamento.

11 La Commissione rileva inoltre che la ricorrente non è riguardata dal regolamento n. 1160/98 a motivo di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e la individua alla stessa stregua del destinatario di una decisione. Essa conclude che, per la sua natura e portata, il regolamento impugnato presenta un carattere generale e astratto, di modo che non si può ritenere che esso riguardi la ricorrente individualmente.

12 La Commissione sottolinea altresì che la ricorrente non è direttamente interessata dal regolamento n. 1160/98. Infatti, perché tale sia il caso, esso dovrebbe necessariamente produrre i propri effetti automaticamente, senza bisogno di una decisione ulteriore e indipendente adottata da un'istituzione comunitaria o da uno Stato membro nell'esercizio di un potere discrezionale. Ora, questo regolamento si rivolge direttamente solo alle autorità nazionali responsabili dell'applicazione specifica della nomenclatura, autorità che a loro volta adottano decisioni individuali nei confronti degli importatori, in tutti i casi in cui vengono redatte le dichiarazioni di importazione in dogana. Soltanto queste decisioni riguardano direttamente gli operatori interessati dall'importazione di prodotti che rientrano nelle categorie classificate nella nomenclatura dal regolamento suddetto.

13 La ricorrente ricorda la giurisprudenza in base alla quale il giudice comunitario non deve procedere ad un'interpretazione restrittiva delle norme del Trattato sul diritto di ricorso.

14 Essa osserva che un atto, anche se rivolto solo agli Stati membri, può avere come destinatari effettivi degli individui.

15 La ricorrente sostiene che il regolamento n. 1160/98 si applica agli importatori dei prodotti che vi sono considerati, categoria generale cui essa appartiene. Ora, un regolamento relativo all'importazione di taluni prodotti può essere oggetto di un ricorso d'annullamento da parte di tutti gli importatori dei prodotti suddetti.

Giudizio del Tribunale

16 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, quando una parte ne faccia richiesta, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di poter statuire sulla domanda senza passare alla fase orale e senza impegnare la discussione nel merito.

17 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro un regolamento è subordinata alla condizione che il regolamento impugnato sia, in realtà, una decisione che riguarda il ricorrente direttamente e individualmente. La giurisprudenza ha inoltre precisato che il criterio distintivo fra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (v. per esempio, ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-168/93, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, Racc. pag. I-4009, punto 11, e ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1717, punto 35). Un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 9, e 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Consiglio, Racc. pag. I-1651, punti 27 e 28; ordinanza Kik/Consiglio e Commissione, citata, punto 35).

18 Il regolamento n. 1160/98 stabilisce che le merci descritte nell'allegato vanno classificate nella nomenclatura combinata sotto i codici NC corrispondenti, indicati nell'allegato stesso. Una tale misura si applica ad una situazione

determinata obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto e, in particolare, degli importatori dei prodotti descritti.

19 Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che, in talune circostanze, una disposizione di un atto a portata generale può riguardare individualmente alcuni tra gli operatori economici interessati (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19). In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati individui interessati, carattere decisionale (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-481/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50). Tale è il caso qualora la disposizione di cui trattasi riguardi una persona fisica o giuridica a motivo di determinate qualità che sono ad essa peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punto 20; sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-12/93, CCE Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II-1247, punto 36).

20 Alla luce di questa giurisprudenza occorre verificare se, nella fattispecie, la ricorrente sia riguardata dal regolamento n. 1160/98 a motivo di determinate qualità ad essa peculiari o se esista una situazione di fatto che la caratterizzi, relativamente al suddetto regolamento, rispetto a qualsiasi altro soggetto.

21 Occorre osservare che, sebbene il regolamento sia tale da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente, detta circostanza non è sufficiente a caratterizzarla rispetto a qualsiasi altro soggetto. Infatti il regolamento la riguarda soltanto a causa della sua qualità obiettiva di operatore economico che importa prodotti considerati dal regolamento, allo stesso titolo di ogni altro operatore economico che eserciti la medesima attività nella Comunità europea.

22 Questa osservazione non è invalidata dal fatto che la ricorrente è il primo produttore italiano di fermenti lattici. Infatti, una simile circostanza non la

caratterizza rispetto a qualsiasi altro operatore relativamente al regolamento impugnato, il quale considera in modo generale la classificazione doganale dei prodotti di cui trattasi perché importati da paesi terzi in tutti gli Stati membri senza distinzione.

23 Dal complesso di queste considerazioni deriva che non si può ritenere che il regolamento n. 1160/98 riguardi la ricorrente individualmente. Dal momento che quest'ultima non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità poste dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, non è necessario esaminare se essa sia direttamente riguardata dal suddetto regolamento.

24 Il Tribunale, infine, osserva che non è escluso che un operatore economico che da un paese terzo importa uno dei prodotti considerati dal regolamento impugnato nella Comunità e si vede applicare dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione dazi doganali calcolati sulla base della classificazione di tali prodotti nella NC effettuata da detto regolamento, possa contestarne la validità nell'ambito di un ricorso diretto, dinanzi ai giudici di tale Stato membro, contro la decisione che impone i suddetti dazi. Tale controversia può allora dar luogo ad un rinvio pregiudiziale per un esame di validità dinanzi alla Corte, in applicazione dell'art. 177 del Trattato.

25 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso in oggetto dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

26 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1) **Il ricorso è irricevibile.**

2) **La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.**

Lussemburgo, 29 aprile 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Jaeger